



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 16/2024

Ai Direttori Coordinatori

SEDE

Oggetto: Accordo quadro e protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Lombardia per collaborazioni e assegnazione temporanea di personale della Regione – indicazione progetti e fabbisogno in termini di unità di personale

Si trasmette corrispondenza e documentazione relativa a quanto in oggetto con invito a proporre progetti e figure professionali da impiegare secondo le intese sottoscritte tra il nostro Ministero e la Regione Lombardia, in particolare attraverso la assegnazione temporanea di personale della Regione per 12 mesi.

Maggiori dettagli negli allegati.

IL DIRIGENTE DELLA CORTE
Nicola Stellato



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

ACCORDO QUADRO TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVAZIONE DI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE

ACCORDO QUADRO

Il Ministero della Giustizia, con sede legale a Roma rappresentato dal Ministro Carlo Nordio

e

Regione Lombardia, con sede legale a Milano rappresentata dal Presidente Attilio Fontana

Premesso che

- il Ministero ha, tra le proprie finalità istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e fra questi anche il perseguimento delle misure rieducative della pena, che costituiscono nel loro insieme un fattore di sviluppo e promozione del benessere economico;
- la Regione Lombardia ha tra le proprie finalità statutarie la promozione di tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
- il Ministero della Giustizia e la Regione Lombardia hanno in corso una pluralità di accordi, protocolli, intese, da consolidare e sviluppare e, in particolare, da considerare in un quadro complessivo unitario sul quale innestare prospettive di ulteriori aree di comune interesse da implementare;
- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: “....Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”

Tutto ciò premesso

il Ministero della Giustizia e Regione Lombardia, di seguito denominate anche “le



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e favorendone l’evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- a. attività di comune interesse per la diffusione della cultura e della legalità favorendo la piena ed efficace applicazione dei relativi strumenti normativi e attuativi, anche attraverso percorsi di educazione civica presso istituti scolastici e paritari di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale della Lombardia;
- b. pianificazione di azioni volte al miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari operanti in Lombardia, anche attraverso un supporto allo sviluppo dell’informatizzazione e telematizzazione dei percorsi organizzativi;
- c. il supporto all’acquisizione delle competenze gestionali necessarie al cambiamento, anche attraverso l’assegnazione temporanea di personale della Regione e dei propri enti;
- d. collaborazioni in tema di selezione e di reclutamento di personale;
- e. attività di consolidamento dei collegamenti con il territorio al fine di creare le condizioni favorevoli per alleanze formative contro l’illegalità e per l’utilizzo di spazi dedicati al recupero lavorativo e sociale di soggetti sottoposti a pene limitative delle libertà personali;
- f. collaborazioni, su temi specifici anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità del presente Accordo quadro;



- g. attività di analisi a supporto di problematiche di interesse comune, da realizzarsi anche attraverso la sistematicità degli scambi delle informazioni utili.

Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, stabilendone priorità e tempistica e per garantire una efficace attuazione delle attività dirette al perseguimento delle finalità del presente protocollo, viene istituito un Tavolo di Coordinamento composto da tre rappresentanti del Ministero, due rappresentanti degli Uffici giudiziari di vertice della Lombardia e cinque della Regione, la quale provvederà alla convocazione, una volta designati i componenti.

Articolo 2 – Accordi attuativi

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti, protocolli e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria, nonché gli ulteriori specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali e regolando i reciproci rapporti in relazione al trattamento stesso.
3. Nel caso in cui gli atti, protocolli e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso, laddove necessario, alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1 del rapporto collaborativo.
2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

Art. 4 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti, in sede di accordi attuativi, designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5 – Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi e della conformità alla normativa vigente.

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Gli accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell'Accordo quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza dell'Accordo quadro.

Al termine dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisiti a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo e degli accordi attuativi.

I dati conferiti negli accordi attuativi saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti all'accordo esclusivamente per le



finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Sicurezza

Laddove, nei singoli accordi attuativi, vi fosse la necessità di impiegare personale in sedi nelle quali viene svolta attività attinente al seguente Accordo, le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Coperture assicurative

Le Parti danno atto che il personale interessato alle attività oggetto del presente Accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i.

Le Parti dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati e consultabili nel sito web delle rispettive amministrazioni alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti, in qualità di titolari autonomi, convengono che i dati personali verranno trattati secondo le norme del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR Reg. UE 2016/679,



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»).

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- ☐ quanto al Ministero, sul portale istituzionale;
- ☐ quanto alla Regione Lombardia, alla voce Servizi – Privacy-Protezione dei dati personali.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.

Art. 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Art. 13 – Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

Art. 14 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Ministero della Giustizia
(Ministro Carlo Nordio)

Regione Lombardia
(Presidente Attilio Fontana)



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

PROTOCOLLO D'INTESA PER UN PROGETTO DI INTERESSE SPECIFICO PER
L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS COMMA 7 DEL
D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I., DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA
GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI LOMBARDI

tra

Ministero della Giustizia

e

Regione Lombardia

VISTI

L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*;



CONSIDERATO

- il carattere peculiare del territorio lombardo, situato in posizione strategica rispetto alle principali direttrici del commercio nazionale ed europeo e perciò caratterizzato da una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economico-finanziario e del mercato del lavoro;
- che tale situazione può determinare ripercussioni sul sistema socio-economico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel tessuto regionale, e di conseguenza sul sistema occupazionale e in generale sulla competitività del territorio regionale, in considerazione della scarsità delle risorse umane deputate allo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione giudiziaria;
- che Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze esclusive intende potenziare la formazione professionale del personale dipendente in materie aventi impatto sulla giurisdizione e nel contempo creare opportune sinergie per rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;
- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;
- che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende e alle attività produttive;
- che il Ministero e la Regione stanno per formalizzare un Accordo quadro che dispone, tra le altre, forme di collaborazione in tema di selezione e di reclutamento e di impiego di personale;
- che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale potrà contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;



PREMESSO

- che il Ministero della Giustizia ha proposto a Regione Lombardia un progetto di convenzione per l'assegnazione temporanea di personale amministrativo a sostegno dei suddetti Uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.lgs. 165/2001;
- che Regione Lombardia, nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale in Lombardia;
- che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli Uffici giudiziari lombardi rappresenta, inoltre, una occasione di arricchimento professionale;

RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nella organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli Uffici giudiziari lombardi per il territorio di competenza;
- che Regione Lombardia, quale Ente esponentiale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio e al potenziamento dei livelli occupazionali;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari lombardi si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte del personale di Regione Lombardia, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati a intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 1

(Oggetto dell'intesa)

Il Ministro della Giustizia e Regione Lombardia manifestano, con la presente intesa, la volontà



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

di attivare forme di collaborazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tali forme di collaborazione interistituzionale comporteranno, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Art. 2

(Modalità di attuazione)

Regione Lombardia, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà all'assegnazione temporanea di proprio personale, anche a tempo parziale, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti specifici, prioritariamente finalizzati al supporto organizzativo delle attività degli Uffici giudiziari lombardi, esemplificativamente orientati alle seguenti finalità:

- a) collaborazione e supporto alle attività della Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, inerenti alle spese di funzionamento degli Uffici giudiziari;
- b) collaborazione per le attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell'arretrato in materia civile e penale, accelerazione delle pratiche di volontaria giurisdizione e in tema di minori stranieri non accompagnati;
- c) misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale;
- d) collaborazione relativa alle misure organizzative inerenti all'attività di front office diretta all'utenza;
- e) collaborazione e coordinamento sul territorio per l'avvio e lo svolgimento dei progetti relativi agli Uffici di prossimità, creati in collaborazione tra Uffici giudiziari, Regione Lombardia e Enti Locali;
- f) collaborazione, fin dall'inizio del procedimento penale, per la migliore presa in carico sanitaria dei soggetti potenzialmente destinatari di misure di sicurezza e per le misure attivabili in concreto nei confronti di indagati, imputati e condannati;
- g) collaborazione per rafforzare il sistema di informazione e lo scambio di conoscenze sui fenomeni criminali e la loro incidenza sul territorio.

Gli specifici progetti saranno redatti dagli Uffici interessati e trasmessi alla competente Direzione regionale per il tramite della Corte d'Appello o della Procura Generale che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

Il Capo dell'Ufficio e/o il Responsabile del progetto redigerà, per ogni singolo soggetto coinvolto nello stesso, una relazione contenente i risultati conseguiti a supporto del buon



esito dell'iniziativa da trasmettere al competente Ufficio regionale, entro il termine utile per la corresponsione del trattamento economico accessorio, secondo le quote previste per il personale regionale e a carico del fondo regionale. I progetti verranno altresì comunicati al Ministero della giustizia, Direzione Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche e obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Il personale regionale, appartenente alle categorie indicate nei progetti, sarà individuato da Regione Lombardia a seguito di avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati all'assegnazione, anche a tempo parziale, presso gli Uffici giudiziari.

I dipendenti candidatisi all'assegnazione in questione saranno inviati a colloquio conoscitivo con un rappresentante dell'Ufficio giudiziario interessato, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all'interno degli Uffici giudiziari.

Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica di Regione Lombardia, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell'Ufficio giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie dell'area di appartenenza.

Sarà cura di Regione Lombardia assicurarsi che il suddetto personale sia in possesso dei requisiti e dei profili richiesti per i singoli progetti, oltre all'accertamento della pendenza di eventuali procedimenti disciplinari in corso che possano rendere inopportuno il distacco presso gli Uffici giudiziari. Di tale attività riferirà all'Ufficio giudiziario di destinazione.

Gli Uffici giudiziari, al momento dell'assegnazione, provvederanno all'accertamento degli ulteriori requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Di tale attività riferiranno agli Uffici di Regione Lombardia.

I nominativi del personale selezionato saranno comunicati da Regione Lombardia alla Corte d'Appello e alla Procura Generale di Milano e Brescia che provvederanno all'assegnazione presso gli Uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto, coinvolti nei progetti in questione.

Il personale sarà assegnato da Regione Lombardia, nel rispetto del numero massimo indicato dall'amministrazione centrale, secondo le disponibilità consone alla funzionalità degli Uffici dell'amministrazione regionale.

Art. 3

(Gestione del personale)

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato alla esecuzione dei



progetti di cui all'articolo 2 e non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica di Regione Lombardia; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso secondo le modalità indicate dalla competente struttura regionale. Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato a Regione Lombardia e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata alla competente Direzione regionale; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato. Sarà cura dell'ufficio giudiziario di assegnazione provvedere comunque alla tempestiva comunicazione a Regione Lombardia dell'assenza dal servizio per malattia, al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza i controlli previsti. Le modalità di comunicazione saranno dettagliate da Regione Lombardia all'atto della comunicazione del distacco.

L'Ufficio giudiziario comunicherà mensilmente a Regione Lombardia le malattie e le altre assenze che sono computate nel periodo di comporta e che sono soggette a decurtazione stipendiale affinché la stessa Regione Lombardia vi provveda.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio di Regione Lombardia, al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione a Regione Lombardia, nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I singoli Uffici giudiziari assegnatari del personale assicureranno il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale.

Le assegnazioni del suddetto personale, anche a tempo parziale e in numero auspicabilmente adeguato, operate in attuazione del presente protocollo d'intesa, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.



Art. 4

(Oneri economici)

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato, anche a tempo parziale, rimane a carico di Regione Lombardia, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata, con riferimento al trattamento accessorio.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l'Ufficio giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario o il Responsabile del progetto invierà al competente Ufficio regionale sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti da Regione Lombardia dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

(Formazione)

La Corte d' Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire e assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, anche a tempo parziale, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.

Al termine dei percorsi formativi e degli aggiornamenti al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite.

Art. 6

(Privacy e riservatezza)

Le parti, in qualità di titolari autonomi, convengono che i dati personali verranno trattati secondo le norme del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR Reg. UE 2016/679, in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»).

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, e a tal fine l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.



Ministero della Giustizia



Regione Lombardia

Art. 7

(Durata dell'assegnazione)

Il periodo di assegnazione, anche a tempo parziale, del personale regionale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art. 8

(Decorrenza e durata)

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 36 mesi, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

Art. 9

(Recesso)

È fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la totale o parziale conduzione a termine.

Art. 10

(Disposizioni finali)

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ministero della Giustizia
(Ministro Carlo Nordio)

Regione Lombardia
(Presidente Attilio Fontana)



C O R T E D ' A P P E L L O D I M I L A N O

P R E S I D E N Z A

Prot. 1482 /Pres/2024

Milano, 2 febbraio 2024

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari del Distretto
Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi preposti agli Uffici Sopra indicati

OGGETTO: accordo e protocollo tra Ministero della Giustizia e Regione Lombardia per collaborazioni e distacco di personale – richiesta dati

Gentili Presidenti,

Sono stati sottoscritti tra Ministero della Giustizia e Regione Lombardia un Accordo quadro per l'attivazione di protocolli di cooperazione, con cui le parti si sono impegnate a promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, e un Protocollo di intesa per un progetto di interesse specifico per l'assegnazione temporanea del personale di ruolo della Giunta di Regione Lombardia presso gli Uffici giudiziari Lombardi.

A tal proposito, **quanto all'Accordo quadro**, si chiede di voler segnalare eventuali iniziative per la futura sottoscrizione di specifici protocolli che potrebbero interessare e supportare gli Uffici giudiziari, tenuto conto delle specifiche iniziative attivabili ai sensi dell'art. 1 – Oggetto e finalità – dell'accordo stesso.

Quanto al protocollo di intesa per il distacco temporaneo di personale sono stati predisposti alcuni progetti specifici attivabili presso gli Uffici. Tali progetti, redatti sulla scorta del protocollo e sui progetti predisposti per la analoga iniziativa sottoscritta nel 2021, sono riepilogativi di varie attività di interesse degli Uffici e sono inseriti in uno schema.

Si chiede ai Capi degli Uffici, d'intesa con i Dirigenti Amministrativi (ove presenti o il personale amministrativo di riferimento in caso di assenza di Dirigente), di inserire il numero e la qualifica del personale che potrebbe essere distaccato presso i rispettivi Uffici a seguito di interpello che Regione Lombardia provvederà a pubblicare. **I moduli compilati devono essere restituiti a questa Corte entro e non oltre il 9 febbraio p.v.** all'indirizzo segrmagis.corte.ca.milano@giustizia.it

Nel caso in cui si voglia proporre progetti non ricompresi in quelli elencati nel modulo si prega di indicarli nella nota di accompagnamento, predisponendo apposito schema riassuntivo e indicando il numero e qualifica di personale assorbibile nel progetto.

Grazie per la collaborazione

Il Dirigente amministrativo
Nicola Stellato

Il Presidente della Corte
Giuseppe Ondeì

Allegati: Accordo quadro e Protocollo di intesa

TRIBUNALE DI

Macro AREA generale di riferimento	Area e Titolo del PROGETTO	Unità organizzative interne dell'Ufficio Giudiziario	N. POSTI DISPONIBILI	QUALIFICA	QUALIFICHE: ASSISTENTI GIUDIZIARI - ASSISTENTI TECNICI- CANCELLIERI - FUNZIONARI GIUDIZIARI - FUNZIONARI TECNICI - FUNZIONARI CONTABILI - DIRETTORI
Rapporti con l'utenza: Evoluzione degli UFFICI U.R.P. istituiti presso gli Uffici giudiziari in senso multidisciplinare ed interattivo; sportello Polifunzionale	1. Collaborazione attività di sportello per informazioni all'utenza e rilascio copie. 2. Studio e redazione schede informative sui servizi settore civile /penale per pubblicazione sito web.	URP – info point civile – info point penale			
Rapporti con l'utenza: FRONT OFFICE Uffici giudiziari	1. Attività inerente il front office delle cancellerie civili e penali, volontaria giurisdizione e servizio archivi	Cancellerie penali; Cancellerie civili; Cancellerie Volontaria giurisdizione			
IMMIGRAZIONE	1. Individuazione di nuovi processi organizzativi dell'attività amministrativa relativa al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale 2. Supporto all'attività amministrativa relativa al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale	Cancellerie civili - Cancellerie volontaria giurisdizione			

	3. Supporto informativo per servizi volontaria giurisdizione, immigrazione e protezione internazionale			
Area Giustizia Penale: Attività "a latere" (non coperta da segreto) della magistratura per la prevenzione della criminalità; esecuzione dei provvedimenti del magistrato successivamente al deposito delle sentenze.	1. Riorganizzazione attività di archivio e sua gestione: digitalizzazione atti (sentenze depositate e sentenze soggette ad esecuzione). Banca dati giurisprudenza. Esecuzione penale. 2. Utilizzo strumenti informatici per alimentazione banche dati (SICP-APP ETC.). 3. Implementazione registri informatici in coordinamento con altri uffici requirenti e giudicanti 4. Individuazione di nuovi processi organizzativi per una più celere definizione delle attività amministrative post dibattimento: esecuzione, schede, fondo unico giustizia.	Cancellerie penali di primo grado (G.I.P. – G.U.P. – Dibattimento) e secondo grado (Dibattimento)		
Area Giustizia Civile: Attività di cancelleria a supporto del Magistrato in funzione della deflazione delle pendenze in materia di contenzioso civile. Servizi di cancelleria: trattamento tributario degli atti giudiziari	1. Riorganizzazione attività di archivio e sua gestione. 2. Utilizzo strumenti informatici per alimentazione banche dati. 3. Approfondimento problematiche trattamento tributario atti processuali civili	Cancellerie civili ordinarie; Sez. Lavoro e Volontaria giurisdizione		
	4. Predisposizione di progetti di collaborazione con enti esterni per l'individuazione di tutori per l'affido di minori stranieri non accompagnati	Cancellerie civili e Volontaria giurisdizione		
Area amministrativa e area contabile:				

Digitalizzazione degli atti amministrativi, contabili e dei registri delle cancellerie;	1. Utilizzo strumenti informatici per alimentazione banca dati: monitoraggio per "reporting" su attività gare e contratti per acquisizione beni e servizi				
	2. Individuazione di nuovi processi organizzativi per il coordinamento delle attività dell'Ufficio Contratti ed Acquisti in esecuzione delle delibere della Conferenza Permanente				
Controllo di gestione;	3. Supporto alle attività dell'Ufficio Contratti ed Acquisti				
	4. Progetto di riorganizzazione dei rapporti tra la Corte d'Appello e gli Uffici del Distretto per lo scambio dei dati relativi alle spese sostenute e programmabili				
Spese di giustizia: liquidazioni e recupero crediti;	5. Dematerializzazione e digitalizzazione atti del Funzionario delegato (spese di funzionamento e spese di giustizia).				
	6. Supporto alle attività contabili relative alla predisposizione di certificazioni uniche, dichiarazioni 770 e IRAP				
Attività della Conferenza Permanente connesse alle nuove attribuzioni relative alla gestione degli immobili;	7. Riprogettazione delle attività amministrative propedeutiche al recupero delle somme, da parte di Equitalia, derivanti da sentenze di condanna	Ufficio Contratti ed Acquisti; Ufficio Affari generali; Ufficio Ragioneria; Ufficio Recupero Crediti; Funzionario delegato Spese di Giustizia; Uffici Amministrativi			
	8. Supporto alle attività amministrative propedeutiche al recupero delle somme, da parte di Equitalia, derivanti da sentenze di condanna				
Processi organizzativi di supporto alle attività dell'Ufficio Contratti;	9. Gestione dei processi di lavoro per la liquidazione delle spese di giustizia: "problem solving". Liquidazioni per Gratuito Patrocinio.				
Processi organizzativi di supporto alle attività dell'Ufficio Acquisti;					
Processi organizzativi di supporto alle attività dell'Ufficio Ragioneria.					

	10. Supporto attività recupero crediti			
<u>Collaborazione e coordinamento sul territorio per il progetto uffici di prossimità</u>	Analisi dei nuovi progetti in fase di avvio sul territorio e collaborazione con i Capi degli uffici e i Dirigenti amministrativi per il coordinamento e l'efficiente avvio degli Uffici di prossimità'.	Uffici Amministrativi e Cancellerie della Volontaria giurisdizione		